

Ministero del Lavoro su CIGD

1. Soggetti beneficiari

Lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro e già in forza alla data del 25 marzo 2020.

2. <u>Durata massima</u>

- a) **9 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (articolo 22 del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, modificato dall'articolo 70 del D.L. 34/2020);
- b) + 5 settimane per chi ha già ottenuto e fruito delle precedenti 9 (articolo 22 comma 1 primo periodo del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, modificato dall'articolo 70 del DL n. 34/2020);
- c) + 4 settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Possibilità di usufruirne anche prima del 1° settembre per chi ha già esaurito le precedenti 14 settimane (articolo 1 del DL n. 52/2020);
- d) + 4 settimane per le imprese che hanno sede legale o unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 8 quater decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020).

3. Modalità di presentazione

Il D.I. 52/2020 ha previsto che i trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro. Per le prime 9 settimane di trattamento la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per le c.d. plurilocalizzate, mentre per i periodi successivi alle prime 9 settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a far data dal 18 giugno 2020. Per Trento e Bolzano invece rimane vigente il procedimento autonomo amministrativo stabilito dalle norme locali.

4. Tempi di presentazione

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, oppure entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore alla prima.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.